



PRODOTTI COSMETICI

Elementi base della legislazione

05/12/2024

Dott. Francesco Gregorini
Dott.ssa Giulia Frabboni

Grazie a una proposta di servizi integrati, CEPRA si propone come partner a 360° per la gestione dei chemicals



Servizi & testing per la valutazione della sicurezza dei prodotti chimici, per la conformità alle esigenze normative e per una regolare immissione sul mercato.

- REACH / CLP CHEMICALS
- REACH ARTICOLI (tessile, gomma, plastica, meccanica, elettronica)
- COSMETICI
- BIOCIDI
- DETERGENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA
- TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (ADR)
- MOCA
- ECOLABEL / CAM
- SOTTOPRODOTTI / END OF WASTE

- Elementi essenziali del Regolamento 1223/2009
- Gli elementi dell'etichetta
- La notifica CPNP
- Il regolamento 655/2013 sui CLAIMS

Regolamento 1223/2009



PUBBLICAZIONE il 22 dicembre 2009 sulla GUUE
L 342

**Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
del 30 novembre 2009**

(ha sostituito la vecchia Direttiva 76/768/CEE)

**[https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&
rom=PL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=PL)**

- ❑ Un'ampia definizione di cosmetico.
- ❑ Un sistema di controllo in-market da parte degli Stati membri.
- ❑ La responsabilità della persona che immette il cosmetico sul mercato dell'UE per quanto concerne la conformità ai disposti di legge.
- ❑ Un sistema che disciplina specifici ingredienti attraverso liste positive e negative.

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1- Ambito d'applicazione e obiettivo

GARANTIRE

**il corretto funzionamento del mercato interno ed
un elevato livello di tutela della salute umana**



SICUREZZA

ART.1

Un prodotto è **sicuro** quando utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili tenendo conto di

- **PRESENTAZIONE**
- **ETICHETTATURA**
- **ISTRUZIONI D'USO ED ELIMINAZIONE**
- **QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE DA PARTE DELLA PERSONA RESPONSABILE**

ART.3

Qualsiasi SOSTANZA o MISCELA destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di

- PULIRLI

- PROFUMARLI

- MODIFICARNE L'ASPETTO

- PROTEGGERLI


- MANTENERLI IN BUONO STATO

- CORREGGERE GLI ODORI CORPOREI


ART. 2

COSA NON E' UN COSMETICO?


- OGGETTI E ARTICOLI
- PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE INIETTATI, INGERITI, IMPIANTATI, INALATI.
 - PROFUMI PER AMBIENTI
 - COSMETICI PER ANIMALI (O PER AUTO)
- OGGETTI COME UNGHIE FINTE O BRILLANTINI DECORATIVI
 - TATUAGGI PERMANENTI
- PRODOTTI CHE VANTANO UNA ATTIVITÀ TERAPEUTICA
 - PARRUCHE
- PRODOTTI TECNICI COME COLLE PER UNGHIE FINTE O CIGLIA FINTE.
 - DISPOSITIVI MEDICI




Zone di applicazione



Tipologia cutanea (cute sana)



**Funzioni esclusivamente o
prevalentemente cosmetiche**



Funzione secondaria (ancillare)

"A product may have a principal cosmetic purpose and ALSO a secondary purpose to maintain health. A secondary preventive purpose do not exclude the classification of a product as cosmetic product."

COSA NON E' UN COSMETICO?

Prodotti borderline

MANUAL OF THE WORKING GROUP ON COSMETIC PRODUCTS (SUB-GROUP ON BORDERLINE PRODUCTS) ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS REGULATION (EC) NO 1223/2009
(ART. 2(1)(A))
VERSION 5.3 (SEPTEMBER 2023)

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42850>

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

«importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;

ART. 2

«utilizzatore finale»: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

PERSONA RESPONSABILE


Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una è stata designata come “persona responsabile”

- ✓ **persona fisica o giuridica**
 - ✓ **EU-based**
- ✓ **garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal Regolamento**
- ✓ **Nome e indirizzo della PR deve essere riportato sull’imballaggio**
 - ✓ **Nessuna qualifica particolare**

Art 4

PERSONA RESPONSABILE

PERSONA RESPONSABILE



Fabbricante e importatore possono designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale PR.

Art. 4

PERSONA RESPONSABILE

Eccezioni:

- ❑ Il distributore che immette sul mercato un prodotto cosmetico con il proprio nome o con il proprio marchio (in tale caso è assimilabile al fabbricante)
- ❑ Il distributore che modifica un prodotto già sul mercato così da comprometterne la conformità con i requisiti applicabili
- ❑ Il fabbricante o l'importatore designa, con mandato scritto, una persona terza

Art. 4

Articolo 5

Obblighi delle persone responsabili

1. Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ✓ SICUREZZA | ✓ CMR |
| ✓ GMP | ✓ NANOMATERIALI |
| ✓ VALUTAZIONE SICUREZZA | ✓ TRACCE / SOSTANZE VIETATE |
| ✓ PIF | ✓ ETICHETTATURA |
| ✓ ANALISI E CAMPIONAMENTI | ✓ CLAIMS |
| AFFIDABILI | ✓ INFO AL PUBBLICO |
| ✓ NOTIFICA AL CPNP | ✓ COSMETOVIGILANZA |
| ✓ RESTRIZIONI | ✓ |

Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano:

- **La presenza sul prodotto di alcune informazioni in etichetta (dettagli della PR, numero di lotto, elenco ingredienti)**
 - **la presenza della lista INCI sul punto vendita (quando previsto), ad esempio attraverso materiali informativi forniti dalla PR**
- **Verifica della conformità agli obblighi linguistici sul punto vendita**
 - **Verifica che il prodotto non sia scaduto**

Art. 6

Art 10

- E' responsabilità della PR
- Garantisce che i prodotti, PRIMA DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO, siano stati sottoposti a valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza a norma dell'allegato I

CAPO VI

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

ETICHETTATURA

I prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

....

ART. 19

Etichettatura

IMBALLAGGIO PRIMARIO:
è l'imballaggio a diretto contatto con il prodotto
Flacone, vaso, bomboletta..



IMBALLAGGIO SECONDARIO:
Protegge le porzioni individuali,
presenta il prodotto, veicola le informazioni..
Astuccio, trousse..

- a) **il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile**
- b) **il contenuto nominale al momento del confezionamento**
- c) **la data di scadenza o il periodo di stabilità post-apertura**
- d) **le precauzioni particolari per l'impiego**
- e) **Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico**
- f) **la funzione del prodotto**
- g) **Elenco ingredienti**

Lingua:

L'etichettatura (funzioni, avvertenze..) deve essere redatta nella lingua del paese in cui viene commercializzato il prodotto.

Eccezioni:

- Alcune parole in lingua straniera entrate nella lingua italiana, tanto da comparire sui dizionari (shampoo eau de toilette..);
- Alcune parole intraducibili (eyeliner).

Etichettatura

...

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile.

Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo.

Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza.

Per i prodotti importati e specificato il paese d'origine (MADE IN)

DA RIPORTARE SU PACK 1° E 2°

Etichettatura

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento;

espresso in peso o in volume,

Si può omettere negli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 grammi o a 5 millilitri.

DA RIPORTARE SU PACK 1° E 2°

Etichettatura

c) la data di scadenza o il periodo di stabilità post-apertura

- ❖ Data di durata minima = data entro la quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione e resta conforme all'articolo 3.
- ❖ Periodo di stabilità post-apertura (PaO) = periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore

Etichettatura


c) la data di scadenza o il periodo di stabilità post-apertura

Se la

- Data di durata minima < 30 mesi: la data stessa va riportata su entrambi gli imballaggi usando la dicitura «Usare preferibilmente entro» + mese e anno

Oppure  + mese e anno

- Data di durata minima > 30 mesi: obbligo di riportare il PaO (Period After opening) su entrambi gli imballaggi


+ mesi

c) la data di scadenza o il periodo di stabilità post-apertura

NON E' RILEVANTE PER

- ❑ Prodotti monodose;
- ❑ Prodotti in confezioni che assicurano protezione specifica al contenuto ed impediscono qualsiasi contaminazione (aerosol, in generale confezioni che evitano il contatto del prodotto con l'esterno);
- ❑ Prodotti per loro natura ostili alla crescita di microrganismi.

d) le precauzioni particolari per l'impiego almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale

- ✓ Di carattere generale
 - ✓ Stabilite dal valutatore della sicurezza
 - ✓ Possono essere avvertenze obbligatorie (da Regolamento)

- ✓ Casi particolari: SOLARI – RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 22 SETTEMBRE 2006

d) le precauzioni particolari per l'impiego

Es: Butylparaben, propylparaben: Per prodotti da non sciacquare destinati a bambini di età inferiore a tre anni: «Non utilizzare nell'area del pannolino» (Allegato V/12a)

Es: «rilascia formaldeide»: qualora la concentrazione totale di formaldeide (mutageno classe 2 e cancerogeno 1B) rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001 % (10 ppm)

Etichettatura

d) le precauzioni particolari per l'impiego

Devono figurare sul recipiente (condizionamento primario) e sull'imballaggio.

In caso di impossibilità pratica, le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico alle quali il consumatore deve essere rinvioato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo



Devono essere redatte in lingua italiana

e) Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico.

- In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio secondario.
- Per lotto di fabbricazione si intende una sigla che identifichi esattamente un preciso batch.

f) la funzione del prodotto,

salvo se risulta evidente dalla sua presentazione dello stesso.

Deve essere indicata in lingua italiana salvo eccezioni:

- Parole straniere di uso comune - shampoo, eau de parfum..
- Espressioni intraducibili – eye-liner..

DA RIPORTARE SU PACK 1° E 2

g) Elenco ingredienti

«Ingredients» + ingredienti indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione del prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazione inferiore all'1% possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.

g) Elenco ingredienti

Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni figurano su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

In questo caso, riportare simbolo



Etichettatura

g) Elenco ingredienti

“an ingredient”

una qualsiasi sostanza o miscela usata
intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante
il procedimento di fabbricazione.

NON

sono considerati ingredienti:

- le impurezze contenute nelle MP utilizzate;
- le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

g) Elenco ingredienti

- I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicate con il termine aroma / parfum
- Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono identificati indicando la dicitura (nano) dopo la denominazione di tali ingredienti

Etichettatura

g) Elenco ingredienti

I coloranti sono identificati dal numero di Colour Index (es. CI 45430)

Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole:

“può contenere” o il simbolo “+/-”

Etichettatura

g) Elenco ingredienti

ALLERGENI

Da dichiarare in etichetta se la concentrazione supera i seguenti valori:

- – 0,01% nei prodotti rinse-off
- – 0,001% nei prodotti leave-on

Non occorre inserire alcuna ulteriore indicazione.

OBIETTIVO: tutelare i soggetti allergici fornendo loro informazioni sull'etichettatura che gli consentano di effettuare una scelta corretta al momento dell'acquisto dei prodotti

Entrata in vigore: 16 agosto 2023

Tempi di adozione

- 3 anni l'immissione sul mercato → 31 luglio 2026
- 5 anni il ritiro dal mercato di prodotti non conformi → 31 luglio 2028

PROBLEMI FONDAMENTALI:

- 1- Introduzione di molti nomi (e molto complessi!) che il consumatore deve memorizzare
- 2 - Problemi di spazio sulle etichette a causa del lunghissimo elenco di ingredienti.

NUOVO APPROCCIO



GROUP NAMES

Le sostanze con le stesse proprietà sensibilizzanti vengono raggruppate sotto un unico nome comune!!

A- ALLERGENE DERIVANTE DA PARFUM O AROMA

L'allergene deve essere riportato in etichetta solo se supera il LT.

B- ALLERGENE DERIVANTE DA UNA NCS (sostanze naturali complesse)

L'allergene deve essere riportato in etichetta solo se supera il LT.

Alcuni degli 80 allergeni sono essi stessi delle NCS (Es: OE arancia contiene limonene)

Quando un allergene è un componente di un altro allergene, devono entrambi essere in etichetta se le loro concentrazioni superano LT.

Regolamento 2023/1545

C- ALLERGENE DERIVANTE DA IMPUREZZE/CONTAMINANTI

L'allergene deve essere riportato in etichetta solo se supera il LT.

D- COMBINAZIONI DEI CASI PRECEDENTI

L'allergene deve essere riportato in etichetta solo se supera il LT.

Devono essere presi in considerazione tutti i singoli contributi derivanti da ciascuna fonte.

Se la somma supera il LT, gli allergeni devono essere in etichetta .

Regolamento 2023/1545

E - ALLERGENE INTENZIONALMENTE AGGIUNTO

Quando l'allergene è utilizzato direttamente come ingrediente cosmetico, la sua presenza deve essere etichettata indipendentemente dalla concentrazione.

F - COMBINAZIONI DEI CASI PRECEDENTI

Quando l'allergene è presente sia come ingrediente intenzionalmente aggiunto, sia per derivazione da altre fonti, è opportuno sommare i singoli contributi provenienti da ciascuna fonte.

Poiché, comunque, l'allergene è intenzionalmente aggiunto, vale quanto specificato nello scenario E.

DOVE VANNO INDICATI GLI ALLERGENI?

Si possono utilizzare entrambi i seguenti approcci:

1- elencare gli allergeni in base alla loro concentrazione (obbligatorio se l'allergene è intenzionalmente aggiunto).

2-considerare gli allergeni come informazioni supplementari rispetto agli altri ingredienti, etichettandoli tutti alla fine

ETICHETTA DIGITALE? AL MOMENTO NO

ART. 13

Notifica

PRIMA DI IMMETTERE il prodotto sul mercato, la PR trasmette alla Commissione le informazioni sul prodotto cosmetico tramite notifica.

Il supporto informatico per effettuare le notifiche è il

PORTALE CPNP

(Cosmetic Product Notification Portal)



Notifica CPNP

Informazioni obbligatorie:

- Nome del prodotto
- Identificazione della PR
- Paese di origine (in caso di importazione)
- Presenza di sostanze CMR
- Presenza di nanomateriali
- Formula (a concentrazioni esatte, a range, formule quadro..)
- Etichettatura
- Contenitore originale

Regolamento 655/2013 -CLAIMS

Regolamento Cosmetico 1223/2009

CAPO VI - INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Dichiarazioni relative al prodotto

In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

Art. 20

Regolamento 655/2013 -CLAIMS

Il regolamento 655/2013 si applica alle dichiarazioni sotto forma di:

- ❖ tutte le forme di pubblicità (testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, ecc.),
- ❖ tutti i mezzi di comunicazione (etichette dei prodotti, TV, stampa, internet, ecc.).

Indipendentemente dal mezzo o tipo di strumento di commercializzazione utilizzato

Art. 1

1. CONFORMITÀ ALLE NORME

1-Non sono ammesse le dichiarazioni che indicano che il prodotto è stato autorizzato o approvato da un'autorità competente all'interno dell'Unione.

ESEMPIO: la dichiarazione "***il prodotto è conforme alle disposizioni della legislazione UE sui cosmetici***" non è consentita poiché tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE devono ottemperare a detta legislazione.

1. CONFORMITÀ ALLE NORME

2-Una dichiarazione è considerata accettabile in base al modo in cui il prodotto cosmetico viene percepito dall'**utilizzatore finale medio**, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici del mercato in questione.

3-Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l'impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge (es: **senza antibiotici**)

2. VERIDICITÀ

- 1) Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente (e valido il contrario → es: *senza formaldeide, non deve essere neanche rilasciata!*)

- 2) Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento alle proprietà di uno **specifico ingrediente** non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede.

- 3) I messaggi commerciali non devono suscitare l'impressione che i pareri espressi siano dichiarazioni verificate, a meno che non siano sostenuti da prove verificabili (es: *idratante per 48 ore*)

3. SUPPORTO PROBATORIO

- 1) Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da **prove adeguate e verificabili**, indipendentemente dal tipo di supporto probatorio utilizzato per provarle, comprese eventualmente anche valutazioni di esperti.
- 2) Le prove a sostegno delle dichiarazioni devono tenere conto di prassi all'avanguardia.
- 3) Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere pertinenti al prodotto e ai benefici attribuitigli, seguire metodologie ben concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e rispettare considerazioni di ordine etico.

3. SUPPORTO PROBATORIO

- 4) Le prove o le convalide devono essere di un livello coerente con il tipo di dichiarazione presentato, in particolare in caso di dichiarazioni per cui la mancanza di efficacia può causare un problema di sicurezza.
- 5) Per le affermazioni chiaramente esagerate che non vanno prese alla lettera dall'utente finale medio (**iperboli**) o per le affermazioni di tipo astratto non sono richieste prove.
- 6) Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza dell'ingrediente a una concentrazione efficace.
- 7) La valutazione dell'accettabilità di una dichiarazione si deve basare sul valore probante di tutti gli studi, i dati e le informazioni disponibili, a seconda della natura della dichiarazione e delle conoscenze generali prevalenti degli utilizzatori finali.

4. ONESTA'

- 1) La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare al di là delle prove a sostegno disponibili (*es: un milione di consumatori preferisce questo prodotto, prove «prima e dopo..»*)
- 2) Le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche.
- 3) Se l'azione di un prodotto è legata a condizioni specifiche, come l'utilizzo in combinazione con altri prodotti, ciò va indicato chiaramente.

5. CORRETTEZZA

1) Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati

(es: "scarso tenore di allergeni poiché privo di conservanti" è una dichiarazione scorretta poiché presuppone che tutti i conservanti siano allergenici

Claims Free from...)

2) Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici non devono creare confusione con il prodotto di un concorrente

6. DECISIONI INFORMATE

- 1) Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all'utilizzatore finale medio.

- 2) Le dichiarazioni sono parte integrante dei prodotti e devono contenere informazioni che consentano all'utilizzatore finale medio di compiere una scelta informata.

- 3) I messaggi commerciali devono tener conto della capacità di comprensione dei messaggi da parte del pubblico destinatario (popolazione degli Stati membri interessati o segmenti della popolazione, per esempio utilizzatori finali di età e sesso diversi). I messaggi commerciali devono essere chiari, precisi, pertinenti e comprensibili al pubblico destinatario.

Grazie per l'attenzione

Dottoressa Giulia Frabboni – g.frabboni@ceprasrl.it

Dr. Francesco Gregorini – f.gregorini@ceprasrl.it